

ASSOCIAZIONE MAIALATA IN PIAZZA APS

Montefiore dell'Aso Via Dante Alighieri n. 1

c.f. 9103699 044 7 p. Iva 0224988 044 0

VERBALE ASSEMBLEA STRAODINARIA DEL 31/12/2023

In data **31/12/2023** presso la sede dell'Associazione a Montefiore dell'Aso è stata convocata l'Assemblea Straordinaria degli Associati di associazione "**MAIALATA IN PIAZZA APS**" per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Insediamento dell'Ufficio di Presidenza
2. Adeguamento dello Statuto: presentazione, discussione e approvazione modifiche statutarie.
3. Conferimento al Presidente affinché apporti le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione

P. 1 o.d.g.

Alle ore 15:00, apre la seduta il Presidente Sig Stefano Ciarrocchi, che unitamente al segretario Sig.r Luigi Perucci compone l'Ufficio di Presidenza.

Punto 2 o.d.g.

Il Presidente Stefano Ciarrocchi spiega brevemente i motivi per cui si rende necessario procedere alla modifica dello statuto vigente; quindi, procede ad illustrare articolo per articolo le modificazioni da approvare.

L'assemblea ravvisata la necessità di procedere alle modifiche dello statuto per adeguarlo alle norme di cui al D.lgs. 117/2017

APPROVA

all'unanimità tutte le modifiche proposte articolo per articolo e lo statuto nel suo complesso.

L'assemblea dà inoltre mandato al Presidente di provvedere direttamente o tramite un suo delegato alla registrazione dello statuto presso l'agenzia delle entrate chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art 82 del D.lgs. 117/2017.

Punto 3 o.d.g.

Il Presidente Stefano Ciarrocchi propone all'assemblea di autorizzare il Presidente di apportare allo statuto le eventuali ulteriori modifiche necessitate sulla base di nuove disposizioni normative o regolamentari emanate in applicazione del D.lgs. 117/2017. L'Assemblea approva all'unanimità

L'assemblea si conclude alle ore 15:30

Il Presidente



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

il segretario

Atto registrato il 18/1/2024

al n° 32 Serie 3

L'Imposta di € 1500

(di cui € 7 per trascrizione)

è stata corrisposta, ai sensi del D. L.vo

N° 237/1997, in data 1/2

MIRKO RAIMONDI (*)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni

MAIALATA IN PIAZZA APS

STATUTO

Art. 1: DENOMINAZIONE ED OGGETTO SOCIALE

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"MAIALATA IN PIAZZA APS"**.

Art. 2: SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede provvisoria a Montefiore dell'Aso in Via Dante Alighieri n. 1, Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 3: SCOPI E FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionale della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previsto dall'Art. 5 comma 1 lett. d) lett. f) lett. i) lett. k) lett. l) del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

in particolare, si propone di:

- organizzare la manifestazione **"MAIALATA IN PIAZZA"** a Montefiore dell'Aso ed eventualmente anche in altri paesi;
- valorizzare, promuovere e diffondere le antiche ricette ed usanze del paese, nelle più svariate eccezioni, nel contesto regionale, nazionale ed internazionale;
- rappresentare la cucina marchigiana all'interno di enti ed organismi nazionali ed internazionali che perseguono le medesime finalità e stabilire relazioni, partnership e accordi di collaborazione con i soggetti che portano ad accrescere il valore dell'entità tipica cucina marchigiana nel più ampio contesto sociale e culturale;
- stabilire rapporti con gli organi dello stato e con le forze politiche e sociali del paese, al fine della adozione di provvedimenti che qualificano e sostengano la tipicità marchigiana nelle sue differenti espressioni;

- organizzare degustazioni, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni di cucina, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza regionale e/o nazionale in collaborazione con le associazioni del territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- pubblicare ricette, studi, ricerche ed altre edizioni culinarie di particolare interesse rivolte alla coralità italiana e internazionale;
- collaborare con le istituzioni didattiche con l'intento di garantire l'educazione gastronomica e la pratica culinaria nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo;
- sottoscrivere convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività culinarie;
- L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione **MAIALATA IN PIAZZA APS**, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato:

- a. Dalle entrate del patrimonio iniziale;
- b. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- c. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e. da versamenti volontari degli associati;
- f. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- g. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- h. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- i. da donazioni e lasciti;
- j. da contributi di imprese e privati;
- k. da corrispettivi di attività commerciali e produttive marginali e di attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali";
- l. da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 5: SOCI

- a. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino gratuitamente a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. In caso di domanda di ammissione a socio/a presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la potestà parentale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondano verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.
- b. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
- c. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- d. In base alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
- e. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- f. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
- g. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- h. Il Consiglio Direttivo può nominare come soci onorari, per particolari meriti dimostrati nel settore in cui opera l'Associazione, persone fisiche e giuridiche sia di cittadinanza italiana che straniera.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

I soci fondatori:

- hanno diritto di voto;
- sono eleggibili alle cariche sociali;
- la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, bensì soltanto al pagamento della quota sociale.

- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo.

I soci ordinari:

- hanno diritto di voto;
- sono eleggibili alle cariche sociali;
- la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, che deve essere effettuato entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 6: DIRITTI DEI SOCI

- a. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. Essere informati e partecipare alle iniziative introdotte dall'associazione;
- c. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
- d. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che sono iscritti/e nel libro degli associati da almeno tre

mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Il diritto di voto in assemblea è disciplinato dall'Art. 10 del presente statuto

Art. 7: DOVERI DEI SOCI

- a. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, con le modalità previste dalle leggi vigenti.
- b. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
- c. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- d. Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e. Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8: RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

- a. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) al coordinatore del Consiglio direttivo.
- b. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
- c. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- d. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile e avrà effetto dalla data della cancellazione del nominativo dell'escluso dai libri sociali.
- e. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9: VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10: GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente ed il Vicepresidente
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono assunte e assolve a titolo gratuito.

Art. 11: ASSEMBLEA

- a. Gli associati formano l'assemblea.
- b. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- c. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- d. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun associato, ove possibile, via mail, fax, sms o altri mezzi equipollenti purché non gravanti economicamente.
- e. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- f. Deve inoltre essere convocata:
 - quando il Direttivo lo ritenga necessario;
 - quando la richiede almeno un decimo dei soci.
- g. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- h. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
 - È **straordinaria** l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione.
 - È **ordinaria** in tutti gli altri casi.
- i. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, che potrà aver luogo decorso un intervallo di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- j. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- k. Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo
- l. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
 - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - alla determinazione del numero di componenti il Consiglio Direttivo;
 - alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - alla nomina del Collegio dei Revisori;
 - all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti concernenti l'organizzazione delle infiorate;
 - ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.

Art. 12: CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
- b. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.
- c. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- d. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.
- e. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- f. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- g. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
- h. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- i. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Riunioni del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
- b. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
- c. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- d. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
- e. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- f. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
- g. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

- h. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
- i. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- j. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a. Convocare l'assemblea;
- b. Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- c. Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d. Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e. Cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- f. Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- g. Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- h. Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- i. Determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- j. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- k. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- l. Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- m. Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- n. In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- o. Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- p. Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- q. Redigere l'eventuale regolamento interno;
- r. Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- s. Irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 13: IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

- a. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 4 anni e possono essere rieleggibili. Entrambe le cariche sono gratuite.
- b. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.
- c. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- d. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- e. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- f. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- g. Il Presidente dispone dei fondi sociali.
- h. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; inoltre può delegare il tesoriere o altro componente il consiglio ad effettuare operazioni bancarie.
- i. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
- j. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.
- k. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 14: IL TESORIERE

- a. È responsabile della cassa dell'associazione;
- b. Per i compiti connessi con l'attività di tesoreria, il Presidente può conferirgli la firma sociale;
- c. Verifica, prima di ogni delibera di spesa del Consiglio Direttivo, l'esistenza della provvista;
- d. È responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- e. Segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.
- f. La carica è gratuita.

Art. 15: IL SEGRETARIO

- a. Assiste gli Organi collegiali dell'Associazione e partecipa alle loro riunioni,
- b. Redige i verbali delle relative riunioni;
- c. Cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione.
- d. La carica è gratuita.

Art. 16: IL COLLEGIO DEI REVISORI

- a. È nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.
- b. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.
- c. È composto di tre membri, anche non associati, di idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

- d. I Revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.
- e. I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati
- f. Il Collegio dei Revisori può essere riconfermato.
- g. La carica è gratuita.
- h. Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

Art. 17: L'ORGANO DI CONTROLLO

- a. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
- b. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- d. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- e. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
- f. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18: ESERCIZIO FINANZIARIO

- a. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
- b. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

- c L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- d Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- e Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 19: LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. Il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a, b e c sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

Art. 20: CARICHE

- a Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite.
- b Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- d Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- e L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 21: ESTINZIONE O SCIoglimento

- a Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- b In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22: RINVIO

- a Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23: NORMA TRANSITORIA

- a Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni vigenti.
- b I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c Nel computo dei mandati di cui alla lettera c dell'art. 20 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
- d L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

